

Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale di Avvocato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Professionista HDI – Lex

Documento aggiornato il 1° luglio 2024

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%. Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali concordati con l'Assicurato puntualmente indicati nella scheda di polizza e/o nei relativi allegati.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
- curatore fallimentare;
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria;
- invio telematico dei dati;
- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, rituali o irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notificazioni);
- attività di consulenza od assistenza stragiudiziali;
- redazione di pareri o contratti;
- assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D. Lgs. n. 28/2010, o di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014;

nonché ogni altra attività prevista ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016.

La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative:	
ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale	Questa opzione prevede l'esclusione della copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende.
FR – Franchigia Frontale	Questa opzione prevede che il pagamento dell'indennizzo,) , fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, sia effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.	
Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.)	Questa opzione prevede la copertura di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile: <ul style="list-style-type: none"> • per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; • a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.
A – Giudice Tributario	Questa opzione prevede la copertura dei danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.
E – Funzione di Sindaco	Questa opzione prevede la copertura dei danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.
F – Funzioni pubbliche	Quest'opzione prevede la copertura dei danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di: <ul style="list-style-type: none"> • commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; • sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale); • revisore dei bilanci di Comuni o Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province); • custode giudiziario e delegato alle vendite. sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.
G – Funzioni di arbitro	Questa opzione prevede la copertura dei danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
L – Proprietà dei locali	Questa opzione prevede la copertura della responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, la garanzia non assicura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p><i>L'assicurazione non vale per:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;</i> <i>le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);</i> <i>le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;</i> <i>le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;</i> <i>le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;</i> <i>i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;</i> <i>i casi di dolo dell'Assicurato;</i> <i>da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;</i> <i>i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;</i> <i>derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.</i> <p><i>L'assicurazione non vale inoltre per:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;</i> <i>le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro;</i> <i>le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti;</i> <i>per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;</i> <p><i>salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in Polizza.</i></p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), franchigie (temporali, oppure espresse in percentuale o in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

LEX

Delimitazioni e detrazioni:

Si riepilogano a seguire i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti:

Garanzie base

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Perdite patrimoniali per errato trattamento dati personali di terzi	===	• 15% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	===	• 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 1.000,00

Garanzie facoltative

GARANZIA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente	===	• 5%
A - Giudice tributario	• 5% del massimale per sinistro ed anno	• 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
E - Funzione di Sindaco	• 10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 per sinistro ed anno • 5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere	• 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00 • 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere
F - Funzioni pubbliche	===	• 5% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
G - Funzioni di arbitro	===	• 5% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00
L - Proprietà dei locali	===	• Euro 150,00 per sinistro per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna
FR – Franchigia frontale	===	• Somma indicata in Scheda di Polizza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

- a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61
- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it
- a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
- rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

	<p>Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dalla Società entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con applicazione degli interessi di frazionamento in misura del 3% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>È prevista la regolazione del premio. Il premio viene conteggiato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra il nuovo fatturato dichiarato dal Contraente, riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di polizza.</p> <p>Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.</p>
Rimborso	<p>Recesso per ripensamento In caso di esercizio del diritto di ripensamento (esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza), il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.</p> <p>La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Risoluzione	<p>Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.</p> <p>In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata o P.E.C. Tale facoltà di recesso si intende esclusa per la Società.</p> <p>Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti ad avvalersi della facoltà di recesso.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli avvocati o agli studi associati di avvocati, a tutela dei sinistri legati alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della loro attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle

rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 18,9% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,9 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25%.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami".</p> <p>In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma.</p> <p>Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.</p> <p>La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.